

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS.
36 DEL 31 MARZO 2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'IDEAZIONE E
DELL'ALLESTIMENTO DELL'ESPOSIZIONE DIGITALE DEL CENTENARIO DELLA FON-
DAZIONE DELL'ISTAT**

CIG B7C77CB718

SEDUTA DEL 13 MARZO 2026

L'anno 2026, il giorno 13 (tredici) del mese di marzo alle ore 13:30 tramite piattaforma Teams, il RUP, Dott.ssa Serenella Ravioli, Direttore della Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai Cittadini e agli Utenti, assistito dalla Dott.ssa Marina Casasole, Funzionario di amministrazione IV I. p., assegnata alla Direzione amministrazione e patrimonio – Servizio AST, procede, ai sensi dell'art. 22 del disciplinare di gara, alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dal primo classificato in graduatoria, il costituendo R.T.I. OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. (mandataria) - PUNTO REC STUDIOS S.R.L. (mandante), che ha conseguito un punteggio finale di punti $69,81 + 30 =$ punti $99,81/100$, risultato superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto sia per l'offerta tecnica (69,81 punti/70 punti) che per l'offerta economica (30 punti/30 punti), al fine di valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

1. Verifica delle giustificazioni prodotte

Il RUP prende atto che il costituendo R.T.I. OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. - PUNTO REC STUDIOS S.R.L. ha presentato le proprie giustificazioni in data 11 marzo 2026 attraverso la piattaforma di Consip in modalità ASP nel rispetto del termine massimo di giorni 15 assegnato con la richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 inoltrata, sempre a mezzo piattaforma, il giorno 27 febbraio 2026.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, evidenzia che:

- la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero valore dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla

data della sua presentazione;

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa; peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci più significative dell'appalto;

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a cercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, rendersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata

e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Chiarito e tenuto presente quanto sopra, il RUP procede all'analisi delle spiegazioni trasmesse.

Prende atto che le spiegazioni formulate dal concorrente, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, al fine di dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta presentata si fondano su efficientamenti organizzativi, condizioni di approvvigionamento favorevoli e soluzioni tecniche originali, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza e che le stesse non attentano in alcun modo né ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva né ai costi della sicurezza integralmente rispettati e adeguatamente considerati in sede di offerta.

Per quanto concerne, in particolare, i costi della sicurezza e i costi della manodopera indicati dal concorrente, rispettivamente nella misura di € 6.670,00 e di € 223.425,00, gli stessi risultano adeguati; si prende atto, dopo attenta lettura della tabella esplicativa della composizione del prezzo offerto, che la misura dei costi della manodopera risulta sensibilmente superiore a quella indicata sul disciplinare di gara poiché il concorrente vi ha incluso anche il costo della manodopera relativo a servizi di natura intellettuale.

Il RUP conclude che le spiegazioni presentate dal costituendo R.T.I. OPERA LAVORATORI FIORENTINI S.P.A. - PUNTO REC STUDIOS S.R.L. sono nel loro complesso esauritive in termini di costi della manodopera, costi vivi per l'espletamento delle prestazioni richieste, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere i

servizi previsti; pertanto, è possibile ricavare un giudizio globale positivo circa

l'affidabilità dell'offerta in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP passa, quindi, alla verifica dell'equivalenza dei CCNL.

Preso atto che Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. ha dichiarato di applicare il CCNL

Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio (Codice alfanumerico:

H011) e Punto Rec Studios srl il CCNL Cinema, produzione e doppiaggio (Codice al-

fanumerico: G111) e che entrambi gli operatori economici si sono espressamente

impegnati ad applicare trattamenti salariali non inferiori ai minimi previsti, il RUP

procede a verificare le tabelle di corrispondenza presentate unitamente all'offerta

economica.

Il RUP, effettuata la verifica comparativa delle tutele economiche (retribuzioni base,

superminimi, indennità) e normative (ferie, permessi, sicurezza, orario) sulla base

delle predette tabelle di corrispondenza, attesta che il CCNL Terziario, Distribuzione

e Servizi stipulato da Confcommercio dichiarato da Opera Laboratori Fiorentini

S.p.A. e il CCNL Cinema, produzione e doppiaggio dichiarato da Punto Rec Studios

srl corrispondono in termini di equivalenza delle tutele economiche e normative ai

CCNL indicati dalla Stazione appaltante, come da verifica effettuata ai sensi dell'art.

11, comma 5, e art. 5 dell'Allegato I.01.6 al D. Lgs. 36/2023.

Il RUP dichiara chiusi i lavori alle ore 15:35 e rimette quindi tutti gli atti alla stazione

appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Dei lavori effettuati viene redatto il presente verbale il quale, previa lettura, viene

approvato e sottoscritto.

F.to Il RUP – Dott.ssa Serenella Ravioli

F.to Il segretario verbalizzante – Dott.ssa Marina Casasole